Pubblicato il 05/05/2025

N. 00098 /2025 REG.PROV.CAU.
N. 00344/2025 REG.RIC.

Firmato digitalmente

R E P U B B L I C A I T A L I A N A

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Liguria

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 344 del 2025, proposto da [redacted] rappresentato e difeso dall'avvocato Fabrizio Bloise, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

il Ministero dell'Interno, Ufficio Territoriale del Governo di La Spezia, in persona del Ministro in carica, rappresentato e difeso dall'Avvocatura dello Stato, con domicilio in Genova, v.le Brigate Partigiane, 2;

per l'annullamento

previa sospensione dell'efficacia,

del provvedimento di revoca [redacted] notificato in data 13 gennaio 2025, nonché di ogni altro atto presupposto o successivo, prodromico, consequenziale o comunque connesso a quelli impugnati, anche non conosciuto

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno;

Vista la domanda di sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato,

presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;

Visto l'art. 55 c.p.a.;

Visti tutti gli atti della causa;

Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 30 aprile 2025 il dott. Nicola Pistilli e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Considerato che:

- il ricorrente impugna una revoca del nulla osta fondata su carenze documentali;

- quanto al *periculum*, nel bilanciamento tra i contrapposti interessi, risulta prevalente quello del ricorrente ad evitare eventuali provvedimenti espulsivi, nelle more del presente giudizio, in assenza di valido titolo che lo legittimi a permanere sul territorio nazionale;

- in ragione delle circostanze rappresentate in ricorso sussistono i presupposti per l'accoglimento della domanda cautelare ai fini di un motivato riesame sulla base della documentazione versata in giudizio;

- è opportuno disporre che l'Amministrazione rivaluti il provvedimento di revoca alla luce delle produzioni documentali del ricorrente, nel termine di sessanta giorni dalla comunicazione o, se anteriore, dalla notificazione del presente provvedimento, sospendendo nelle more l'efficacia del provvedimento impugnato;

- [redacted]

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Liguria (Sezione Prima) accoglie la domanda cautelare e per l'effetto:

- sospende l'efficacia del provvedimento impugnato ai fini di un motivato riesame, nei sensi e nei termini di cui in motivazione;

[redacted]

La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la Segreteria del Tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'art. 52, co. 1 e 2, del d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196 (e degli artt. 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità.

Così deciso in Genova nella camera di consiglio del giorno 30 aprile 2025 con l'intervento dei magistrati:

Liliana Felleti, Presidente FF

Marcello Bolognesi, Referendario

Nicola Pistilli, Referendario, Estensore

L'ESTENSORE
Nicola Pistilli

IL PRESIDENTE
Liliana Felleti

IL SEGRETARIO

In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.